


La rilevazione tempestiva della crisi d'Impresa

di Emanuele Rossi

Strumenti di allerta



Assetti organizzativi societari

- **Riformulati artt: 2257c.c. (società di persone), 2380 – bis c.c. (s.p.a.), 2475 c.c. (s.r.l., per quest'ultima prevedendo tra l'altro richiamo all'art. 2381), al fine di contenere richiamo al nuovo art. 2086 c.c., il quale impone all'imprenditore che opera in forma societaria / collettiva di dotarsi dell'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa.**

Il procedimento

- Il debitore, all'esito dell'allerta, o di sua iniziativa, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi;
- Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale e agricola: Imprese agricole e Imprese minori, competenza OCC (Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento), altre imprese – escluse le grandi – OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento Imprese).

Indicatori della crisi

- Monitoraggio su squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario a mezzo rispetto **indici emanati da CNDCEC** (e approvati dal MISE) **che diano evidenza della sostenibilità di debiti e prospettive continuità aziendale per sei mesi;**
- **L'impresa che non ritiene adeguati gli indici di cui sopra ne adotta di propri** giustificando tale scelta in N.I. ed allegando apposita attestazione al bilancio.

Obblighi degli organi di controllo societari

- Monitoraggio su assetto organizzativo e rispetto equilibrio economico – finanziario - **segnalazione all'organo amministrativo in caso di fondati indizi della crisi;**
- L'organo di controllo dà all'organo amministrativo un **termine non superiore a 30 gg per riferire. In caso di mancata risposta,** o di mancata adozione delle soluzioni ritenute necessarie nei successioni 60 gg, **segnalazione all'OCRI.**

Obbligo di segnalazione per i Creditori Pubblici Qualificati

- **AdE, INPS e Agente della riscossione hanno l'obbligo di segnalare al debitore che la sua esposizione ha superato determinate soglie;**
- **In caso di mancato riscontro da parte del debitore nei successivi 90 gg, segnalazione all'OCRI.**

OCRI

- Costituito presso ciascuna camera di Commercio: **gestisce il procedimento di allerta e assiste l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi;**
- In caso di impresa minore, il referente convoca il debitore presso l'OCC competente per territorio.

Audizione del debitore e composizione della crisi

- Su istanza del debitore o a seguito della segnalazione, **organo amministrativo e organo di controllo sono convocati dinanzi al collegio nominato dall'OCRI;**
- In caso di mancata archiviazione, **concessione di un termine non superiore a tre mesi, prorogabile al massimo di ulteriori tre, per la ricerca di una soluzione concordata alla crisi;**
- **Un eventuale accordo produce gli stessi effetti del Piano di Risanamento.**

Misure protettive e sospensione degli obblighi

Durante le trattative per l'individuazione di una soluzione alla Crisi, **il debitore può presentare domanda presso il Tribunale delle Imprese**, per chiedere:

- Le **misure protettive** necessarie per condurre a termine le trattative;
- Il **differimento degli obblighi** di cui agli artt: 2446, 2447, 2482 – *bis*, 2482 – *ter*, 2484 (co. 1, n. 4), 2545 – *duodecies* c.c.

Conclusione del procedimento e segnalazione al P.M.

- In **assenza di accordo**, il collegio invita il debitore a presentare **entro 30 gg domanda di accesso ad una procedura di regolazione** della Crisi e dell'Insolvenza;
- Se il debitore non fa nulla e si ritiene **sussistente lo stato di insolvenza**, il collegio relaziona il referente, il quale ne dà **notizia al PM**;
- Il PM, se ritiene fondata la notizia di insolvenza, presenta **ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale**.

Tempestività dell'iniziativa e misure premiali

Sono riconosciute al debitore particolari **misure premiali**, a patto presenti istanza all'OCRI non oltre tre mesi, ovvero domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi non oltre sei mesi, a decorrere da **quando si verifica, alternativamente:**

- Esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti superiori a determinati importi;
- Esistenza di **debiti Vs fornitori** scaduti superiori a determinati importi;
- Superamento nell'ultimo bilancio degli **indici** elaborati dal CNDCEC.